



COMUNE DI FOLIGNANO
Assessorato alle politiche del lavoro

PROGETTO FOLIGNANO LAVORO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
COMUNALI A DATORI DI LAVORO PRIVATI A FINI DI ASSUNZIONE DI
LAVORATORI**

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi comunali a datori di lavoro privati a fini di assunzione a tempo indeterminato/determinato di nuovi lavoratori subordinati, residenti sul territorio comunale, nel tentativo di prestare un sostegno non meramente simbolico a situazioni di disagio economico.

Articolo 2

(Beneficiari dei contributi)

Possono accedere al contributo comunale le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, Fermo o Teramo, operanti nei settori dell'industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi (con esclusione dei datori di lavoro domestico), che attivino, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando e l'esaurimento del fondo, con cittadini residenti nel territorio del Comune di Folignano, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%.

Articolo 3

(Condizioni per l'accesso ai contributi)

1. I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro di nuova istituzione o di posti resisi disponibili, o proroga di contratto a termine in essere.

Per avere diritto agli incentivi, le imprese, i titolari, i soci o i componenti il CdA devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola con i versamenti contributivi e fiscali;
- b) essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNL di riferimento sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) non aver fatto ricorso, negli ultimi 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di incentivo, alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), compresa la deroga, per cessazione di attività e alla CIGS, compresa la deroga, che abbia dato luogo ad esuberi di organico attraverso le procedure di mobilità o licenziamenti individuali;

- d) non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo negli ultimi 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di incentivo;
- e) non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e Cassa integrazione guadagni in Deroga, contratti di solidarietà;
- f) non avere cause ostantive di cui alla Legge 575/65 e ss. mm. ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
- g) non essersi resi (né l'impresa, né i titolari, né i soci, né i componenti CdA) colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a suo carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo e, nel caso di imprese con più unità produttive ubicate nel territorio oggetto del presente avviso, devono essere riferiti alla sola unità produttiva che presenta la domanda di incentivo.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo.
3. L'impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente avviso per l'assunzione di un lavoratore per il quale fruisca anche di altri finanziamenti aggiuntivi o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione, ecc...).
4. I lavoratori per i quali si richiede il contributo devono risultare regolarmente residenti nel Comune di Folignano da almeno 12 mesi dalla data di richiesta del contributo e iscritti nell'apposita sezione "Progetto Folignano Lavoro" sul sito del Comune.
5. Le imprese dovranno altresì mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno 12 mesi consecutivi e non ricorrere, per lo stesso periodo, ad ammortizzatori sociali per i/le lavoratori/lavoratrici assunti/e, pena la revoca dell'incentivo concesso. Resta salva l'ipotesi in cui risulti un diverso accordo sottoscritto fra azienda e OO.SS CGIL/CISL/UIL/RSU, all'interno di un piano, che preveda la rotazione fra i dipendenti con analoga qualifica.

Articolo 4 (Entità dei contributi)

Per ogni assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno, a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi a tempo pieno, l'entità del contributo è pari a € 2.000,00.
I contributi erogati in base al presente avviso sono ridotti proporzionalmente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Per il settore agricolo, l'entità del contributo sarà definita sulla base del numero di giornate di occupazione annue effettivamente svolte, con un minimo di 101:

- oltre 150: l'entità del contributo è pari a € 2.000,00;
- da 101 a 150: l'entità del contributo è pari a € 1.250,00.

L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, se ed in quanto dovuta.
Ciascuna impresa potrà beneficiare di max. 10 contributi.

Articolo 5 (Esclusioni)

1. Il contributo non può essere erogato per l'assunzione di nuovi lavoratori che non abbiano rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al Centro per l'Impiego competente.
2. Non sono ammissibili le assunzioni che interessano:
 - a) i pensionati con pensioni di anzianità o vecchiaia;
 - b) i lavoratori a domicilio;
 - c) i dirigenti privati;
 - d) i soggetti che negli ultimi tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo

siano stati dipendenti a tempo indeterminato o che negli ultimi sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo determinato del soggetto, che procede alle assunzioni o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti i datori di lavoro/imprese che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

e) lavoratori legati al datore di lavoro da rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado.

Articolo 6 **(Presentazione delle domande)**

Ai fini dell'ammissione al contributo, il datore di lavoro interessato dovrà presentare al Comune di Folignano una domanda redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Folignano o acquisibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni richieste. Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere privato a: Comune di Folignano – Via Roma, 17 – Folignano oppure per posta elettronica certificata a: comune.folignano@emarche.it ovvero consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Articolo 7 **(Istruttoria)**

L'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con l'Ufficio Attività Produttive, verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti. Le domande pervenute saranno ordinate secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse e in tal senso farà fede il numero di Protocollo Generale d'arrivo assegnato alle stesse. In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un termine di 10 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa a contributo. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, verrà data alle imprese richiedenti comunicazione di accoglimento della domanda ovvero avviso motivato dell'eventuale non accoglimento. La richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda interrompe i termini dell'istruttoria. Verificati i requisiti, potranno essere ammesse a contributo le istanze, che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al presente avviso. I contributi saranno assegnati secondo l'ordine di presentazione delle domande sino ad esaurimento del Fondo disponibile.

Articolo 8 **(Modalità di erogazione del contributo)**

I contributi verranno erogati mediante bonifico bancario in due soluzioni: il 25% del totale del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assunzione del lavoratore e presentazione della relativa documentazione attestante l'assunzione; la rimanente parte del contributo sarà erogata trascorsi dodici mesi dall'avvenuta assunzione e sempre che non sia nel frattempo intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il motivo.

L'assunzione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione a contributo, pena la perdita del beneficio.

Per l'erogazione della rimanente parte del contributo assegnato, le imprese beneficiarie sono tenute a presentare, entro 30 giorni dal raggiungimento del 12° mese di continuità del rapporto di lavoro, una comunicazione, che dichiari l'effettiva permanenza e sussistenza del rapporto di lavoro oggetto del contributo.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, a seguito di dimissioni, giustificato motivo soggettivo o giusta causa, l'interruzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto, e l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettivo rapporto.

In caso di mancata comunicazione il contributo concesso verrà revocato e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma percepita.

Articolo 9 (Controlli)

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca dell'incentivo eventualmente già concesso e l'obbligo della sua immediata restituzione.

Con cadenza semestrale l'Amministrazione Comunale procederà a verificare con il Centro per l'Impiego l'andamento delle assunzioni ed il mantenimento in organico dei lavoratori assunti.

Nel caso in cui durante le verifiche emergano interruzioni dei contratti di lavoro per i quali le aziende hanno percepito il contributo, senza che sia stata fornita la comunicazione di cui all'art. 7, l'incentivo verrà revocato e ne sarà richiesta la restituzione.

Articolo 10 (Contatti)

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il Servizio Servizi Sociali del Comune di Folignano, via Roma 17 – Tel. 0736/399701 e-mail: info@comune.folignano.ap.it

Articolo 11 (Trattamento dati personali)

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, segreteria, ragioneria, commercio; i dati potranno altresì essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio, che debbano partecipare al procedimento amministrativo, nonché dei soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Titolare del trattamento è il Comune di Folignano.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Folignano, Via Roma 17.

Articolo 12

(Osservatorio permanente)

E' istituito l'Osservatorio Permanente tra l'Amministrazione comunale di Folignano e le OOSS CGIL CISL UIL per valutare gli effetti e l'efficacia del presente regolamento.

Per l'Amministrazione Comunale
di Folignano

Per le OOSS

CGIL

CISL

UIL

Folignano li